

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1400}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI

Presentata il 9 marzo 1984

Norme in materia di delitti contro la persona
e di sequestri a scopo di estorsione

ONORFVOLI COLLEGHI! — La norma che prevede e punisce il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è stata ripetutamente modificata negli ultimi anni.

Gli interventi legislativi sono conseguenza dell'estendersi dell'attività criminale legata a questo grave delitto che, nei decenni passati, era statisticamente poco rilevante e circoscritto ad alcune zone del paese. Si trattava, prevalentemente, di comportamenti delittuosi espressione violenta di aree sociali e culturali residuali.

Negli ultimi anni vi è stato un progressivo aumento dei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione che, pur permanendo nelle zone di origine, si sono diffusi nelle altre parti del paese, con

collegamenti molto stretti con le attività della grande criminalità organizzata.

Questi collegamenti derivano non tanto dalla complessità delle operazioni delittuose che esigono un'articolazione associativa assai sofisticata, quanto dalle attività di reimpiego degli ingenti capitali frutto dei sequestri.

Tali proventi costituiscono fonte di finanziamento per altre attività criminali, principalmente il traffico degli stupefacenti, o per attività economiche lecite che, per tale via, vengono largamente inquinate dalla criminalità organizzata.

Si spiega così la continua espansione del delitto, nonostante i notevoli successi riportati dalle forze di polizia e dalla magistratura nella scoperta di buona parte

degli autori dei sequestri di persona a scopo di estorsione.

La persistente pericolosità di questa manifestazione delittuosa impone pertanto di affinare le tecniche investigative, migliorare l'efficienza degli apparati ed anche di adeguare gli strumenti normativi.

Sotto questo profilo vi è da notare che le modifiche apportate all'articolo 630 del codice penale si sono mosse in direzione dell'inasprimento delle pene e della fortissima riduzione della pena in favore di coloro che, dissociandosi, aiutano la polizia o la magistratura nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Mentre queste ultime disposizioni sono certamente da mantenere, in attesa di una definitiva sistemazione della legislazione premiale prodotta negli ultimi anni, vi è da chiedersi se la misura delle pene previste non sia tale da impedire una valutazione differenziata delle diverse ipotesi di delitto in relazione alla persona offesa dal reato, all'esito dello stesso, e al ruolo dei concorrenti.

Per rispondere alla domanda occorre rilevare anzitutto l'incongruità della collocazione dell'articolo 630 sotto il titolo dei delitti contro il patrimonio.

Il sequestro a scopo di estorsione, pur essendo diretto a conseguire un vantaggio economico a danno della vittima e della sua famiglia, o dell'azienda dalla quale dipende, costituisce anzitutto un'offesa contro la persona. Dal sequestro derivano anzitutto la perdita della libertà personale spesso protratta per periodi di tempo lunghissimi, e, normalmente, serie conseguenze sul piano psicologico, che durano ben oltre il periodo del sequestro.

Inoltre, soprattutto in tempi recenti, si è assistito a episodi che, seppure hanno molti precedenti nella storia criminale, denotano un ulteriore incrudelimento che si manifesta nella scelta di minori come ostaggi, nel trattamento inumano degli stessi, e soprattutto nella soppressione delle vittime.

Appare quanto mai opportuno rivedere la collocazione della norma che, proprio per l'evoluzione del reato, dovrebbe es-

sere molto più correttamente inserita nel capo dei delitti contro la libertà individuale e più precisamente nella sezione dei delitti contro la libertà personale.

Questa collocazione, oltre che più coerente sul piano sistematico, può permettere una valutazione più equilibrata dell'entità della pena base che è oggi assai elevata, da venticinque a trent'anni, superiore a quella dell'omicidio che è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Non si vogliono mettere in discussione le ragioni di politica criminale che possono giustificare una pena così elevata. Si tratta soltanto di verificare se attraverso il riequilibrio delle sanzioni si possa recuperare la funzione retributiva e di deterrenza della pena per le ipotesi più gravi e odiose di sequestro. Ciò è possibile se si prevede un sistema di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti in virtù del quale sia possibile graduare sensibilmente la pena.

È inoltre opportuno intervenire nella fase più delicata del delitto, quella del riciclaggio e dell'investimento delle somme estorte. L'attuale formulazione dell'articolo 648-bis appare insufficiente sia nell'individuazione della fattispecie sia nell'entità della pena.

La proposta di legge prevede l'inserimento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione nella sezione II (dei delitti contro la libertà personale) del capo III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del secondo libro del codice penale. Dopo l'articolo 605 sul sequestro di persona si propone quindi l'inserimento di un articolo 605-bis che riproduce il testo attuale dell'articolo 630, ad esclusione delle circostanze aggravanti ed attenuanti che vengono riportate rispettivamente nell'articolo 605-ter e 605-quater.

Vengono previste come circostanze aggravanti il sequestro di più persone o del minore degli anni quattordici, e la morte dell'ostaggio anche quando si tratta di una conseguenza non voluta dal reo.

Inoltre viene stabilita la pena non inferiore ai ventiquattro anni, anche col concorso di circostanze attenuanti, nel ca-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

so venga cagionata la morte dell'ostaggio. Questa ipotesi viene prevista, con l'articolo 3, come circostanza aggravante dell'omicidio per tutti i casi di sequestro e, conseguentemente, inserita nell'articolo 576. La soluzione, oltre che più corretta sul piano sistematico, permette di punire in maniera più adeguata l'omicidio a danno della persona sequestrata anche in casi diversi dal sequestro a scopo di estorsione. Anzi, in molti casi il sequestro si accompagna alla minaccia di morte allo scopo di trarre vantaggio dalla situazione di totale soggezione nella quale si trova l'ostaggio.

Infine per quanto riguarda la fase della manipolazione ed utilizzazione dei proventi si prevede, con l'articolo 4, di scindere la previsione dell'articolo 648-bis mantenendo la formulazione attuale solo per i delitti di rapina ed estorsione aggravate. Per il sequestro di persona appare necessario punire non solo la sostituzione delle somme di denaro e dei valori frutto dell'estorsione, ma anche l'acquisto, la ricettazione e l'occultamento di quei proventi. Inoltre, per questa ipotesi, si prevede una punizione più severa.

Vengono altresì proposte disposizioni specifiche in ordine alla punibilità: 1) degli atti di intermediazione nel sequestro qualora non ne venga dato avviso all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria;

2) della stipulazione del contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione. Si disciplina infine l'ipotesi della responsabilità delle aziende o istituti di credito dove si siano compiute operazioni bancarie di sostituzione di denaro o valori provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il discorso che si intende portare avanti con la proposta di legge è estremamente semplice. Si vuole mettere in primo piano la tutela della persona umana, come bene principale protetto dalla norma che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Da qui la punizione più severa per i casi di morte, anche non voluta, dell'ostaggio, di maltrattamenti, e di sequestro di minori. Per converso si accorda una diminuzione della pena nel caso di volontaria liberazione del sequestrato, quando non sia stato trattato con crudeltà e non si siano messe in atto sevizie.

Si ritiene che la nuova collocazione del delitto e il conseguente riequilibrio delle pene per i principali delitti previsti sotto il titolo dei delitti contro la persona, consenta di avviare un discorso di maggior rigore ed equilibrio sulla funzione della pena nella lotta contro la grande criminalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella sezione II « Dei delitti contro la libertà personale » del capo III del titolo XII « Dei delitti contro la persona » del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 605 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 605-bis. — (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che venga pagato alcun prezzo per la liberazione, si applicano le pene previste all'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Le stesse pene si applicano quando il soggetto passivo riacquista la libertà, senza che venga pagato alcun prezzo, in conseguenza del recesso di tutti i concorrenti.

ART. 605-ter. — (*Circostanze aggravanti*). — La pena è aumentata:

1) se vengono sequestrate più persone o se la persona sequestrata è minore degli anni quattordici;

2) se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata. In tale ipotesi, se concorre una circostanza attenuante, la pena non può essere inferiore a venti anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a quindici anni.

Quando viene cagionata la morte del sequestrato, anche se concorrono più circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni per colui che concorre nel solo delitto di sequestro.

ART. 605-*quater*. — (*Circostanza attenuante*). — La pena è diminuita quando la persona sequestrata viene liberata volontariamente.

La circostanza attenuante di cui al comma precedente non si applica qualora concorra con la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 4.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

ART. 605-*quinqüies*. — (*Atti di intermediazione nel sequestro*). — Chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato, reca scritti o comunica con qualsiasi mezzo messaggi o compie atti di intermediazione tra gli autori del sequestro e la famiglia della vittima o tra persone da queste incaricate, senza prima darne avviso all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 605-*sexies*. — (*Assicurazioni sul sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il reato è commesso in territorio estero il cittadino è punito senza che sia necessaria la richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

I contratti di cui ai commi precedenti sono nulli ».

ART. 2.

All'articolo 575 del codice penale la parola: « ventuno » è sostituita con la seguente: « ventiquattro ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 6) nei confronti della persona sottoposta a sequestro ».

ART. 4.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — (Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata ed estorsione aggravata). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti diretti a sostituire danari o valori provenienti dai delitti di rapina ed estorsione aggravata con altro danaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto dal reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa di lire un milione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 648-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 648-ter. — (Ricettazione e sostituzione di danaro o valori provenienti da sequestri di persona a scopo di estorsione). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chi acquista, riceve, occulta o compie fatti o atti diretti a sostituire danaro o valori provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quindici a venti anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Non sono punibili gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che ricevono o acquistano, per finalità investigative e

previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per il sequestro, denaro o valori provenienti dal delitto di sequestro di persona ».

ART. 6.

(Responsabilità delle aziende ed istituti di credito).

Quando la sostituzione di denaro o di valori provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione avvenga attraverso operazioni bancarie, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Se dagli accertamenti dell'organo di vigilanza risulti la responsabilità di direttori e funzionari, anche per fatto illecito dei sottoposti, la Banca d'Italia invita le aziende o gli istituti di credito ove sono state compiute le operazioni di cui al primo comma, ad adottare il provvedimento della sospensione o della risoluzione del rapporto di impiego.

Se le operazioni di cui al primo comma siano avvenute per irregolarità e violazione di legge di gravità eccezionale, il Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio dispone lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende od istituti di credito responsabili.

ART. 7.

L'articolo 630 del codice penale è abrogato.